

**REGOLAMENTO per l'attività di tirocinio pratico-applicativo
del Corso di Laurea in Scienze Agrarie
Università degli Studi di Udine**

ART. 1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti, i criteri e le coordinate operative per lo svolgimento del tirocinio pratico-applicativo previsto dalla normativa e dall'ordinamento didattico vigenti.

ART. 2. Lo svolgimento del tirocinio è attività obbligatoria, da svolgere di norma al 3° anno di corso di laurea.

ART. 3. Il tirocinio è finalizzato a creare un collegamento tra didattica universitaria e mondo del lavoro, favorendo l'inserimento nel mondo produttivo. Permette di comprendere le potenzialità applicative degli studi svolti, costituisce un'importante occasione per allacciare rapporti professionali ed approfondire argomenti finalizzati allo svolgimento di attività lavorative.

ART. 4. Il tirocinio viene di norma svolto presso soggetti/enti pubblici o privati a tal fine convenzionati con l'Università degli Studi di Udine. Può anche essere svolto presso strutture dell'Università degli Studi di Udine o di altre Università italiane e straniere, senza particolari autorizzazioni, salvo i casi in cui queste siano specificatamente richieste. L'esperienza si svolge in settori operativi che non appartengono alla organizzazione ed ad attività imprenditoriali in qualche modo legate alla "famiglia" del tirocinante (impresa familiare vera e propria, di cui all'art.2 30 *bis* c.c.; persona fisica, giuridica, altro), al fine di rendere i giovani consapevoli e capaci di governo dell'esperienza, in ordine alle finalità sopraindicate.

ART. 5. Durante il periodo di riferimento gli studenti sono tenuti a sviluppare ed a realizzare un percorso formativo, concordato con il soggetto ospitante, seguito e coordinato da un tutor universitario. Le attività svolte saranno coerenti con il percorso di studi svolto e con gli sbocchi professionali del Corso di Laurea.

ART. 6. Lo studente, contestualmente alla presentazione della domanda di tirocinio (progetto formativo), indica il tutore nella figura di un docente o ricercatore che svolge attività didattica nel Corso di laurea in Scienze Agrarie, nel Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie o in corsi di laurea affini. Il tutore programma con la struttura ospitante l'attività di tirocinio. Nel caso il tirocinio venga svolto in una struttura universitaria il tutore concorda con lo studente una attività che riguardi argomenti diversi rispetto a quelli inerenti le attività svolte per il superamento della prova finale.

ART. 7. Lo studente è tenuto alla compilazione di un libretto di tirocinio, controfirmato dal responsabile della struttura ospitante e vidimato dal tutore. Nel caso di tirocinio svolto presso strutture universitarie, il tutore è il solo responsabile della certificazione dell'attività svolta. In ogni caso al termine del periodo di tirocinio lo studente deve redigere una relazione finale che deve essere approvata e valutata dal tutore universitario. Nella relazione lo studente deve riportare in modo chiaro il programma del tirocinio, le attività svolte, le competenze acquisite e le criticità emerse.

ART. 8. Il tirocinio potrà essere anticipato al termine delle lezioni del primo anno di corso purché la richiesta con valide motivazioni esposte dallo studente e controfirmate dal tutore venga approvata dalla Commissione Didattica.

ART. 9. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Agrarie ed in questo ambito è l'unico documento di riferimento che sostituisce qualsiasi altro regolamento o normativa.

ART. 10. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 15.06.2017 e si applica a tutti gli studenti, ad esclusione di quelli che hanno già svolto o iniziato il tirocinio.